Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI CARLOFORTE

STATUTO

Approvato con Deliberazione C.C. n° 23 del 06.11.2000
Aggiornato con Deliberazione C.C. n° 16 del 09.08.2002
Aggiornato con Deliberazione C.C. n.° 1 del 20.01.2003.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 1

POTERI E FUNZIONI

1. Il Comune di Carloforte è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.

2. E'dotato di autonomia statutaria, organizzativa, normativa e amministrativa.

3. Ha ampia potestà regolamentare nell'ambito delle leggi dello Stato e del presente statuto al fine di disciplinare, nel rispetto dei principi di democrazia, la gestione dei servizi ed i compiti istituzionali

4. Ha autonomia impositiva e finanziaria che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovino in condizioni di particolare bisogno.

5. Il Comune di Carloforte è titolare, secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalle Regioni.

Art. 2

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

1. Il Comune di Carloforte è costituito dalla comunità della popolazione residente sul suo territorio comprendente l'Isola di S.Pietro, l'Isola Piana e gli isolotti limitrofi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 3
SEDE

1. La sede del Comune di Carloforte è sita in via Garibaldi. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono ordinariamente tutti gli organi e le Commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione adottata dagli organi, ciascuno per propria competenza, possono essere autorizzate riunioni degli organi e Commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le Commissioni di cui al comma uno, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 4
SOLIDARIETÀ E UGUAGLIANZA

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della personalità umana.

2. Il Comune promuove, nell’ambito delle proprie competenze tutte le iniziative dirette a rendere effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro costituzionalmente riconosciuto.

Art. 5
TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi e indigenti.

Art. 6
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO E DELLE ATTIVITÀ SOCIALI

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, al fine di conservare la identità originaria ed i caratteri distintivi della stessa.

2. Considera parte integrante della sua comunità tutti i "Tabarkini" che, seppure costretti per ragioni di lavoro o di studio a risiedere in altri Comuni o all'estero, mantengono vivi ed inalterati affetti, interessi e legami con la propria terra d'origine.

3. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile e qualsiasi attività a scopo sociale.

4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; riconosce e favorisce l'attività di volontariato, così come previsto dalla legge 11 agosto 1991 n. 266; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

5. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinate da apposito regolamenti che deve altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 8
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali, artigianali e di cantieristica navale.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6 del presente statuto.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, disciplinati da apposito regolamento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 9
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo. Al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, adotta i programmi di sviluppo e disciplina le relative attività con apposito regolamento.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Promuove la realizzazione di strutture a supporto della pesca ed il rinnovamento delle attrezzature e dei servizi.

4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura; favorisce le iniziative volte a commercializzare e diffondere i prodotti locali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi con riferimento anche a quelli agroturistici.

6. Il Comune promuove e favorisce attività nel settore terziario di supporto (marketing, informatizzazioni etc.).

7. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi, con particolare riguardo ai giovani in cerca di prima occupazione.

Art. 10

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985; partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

2. L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

3. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, con particolare riguardo ai rapporti ed alle forme di interrelazione con le collettività di altri Comuni, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

Art. 11

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva **partecipazione popolare** all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 2 e 3 della Costituzione e dall'articolo 8

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

del D.lgs. n° 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL:

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

5. Il Comune, sussistendo la competenza primaria o prevalente, si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque, di due o più tra i soggetti predetti.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I
ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

Art. 12
FUNZIONI, ELEZIONE, COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale **è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.**
Determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

regolati dalla legge.

Art. 13
ATTRIBUZIONI E POTERI

1. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

Art.14
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio è disciplinata da apposito regolamento sulla basa dei seguenti principi quadro:

1. della regolarità della convocazione e della riunione;

2. della pubblicità della seduta, tranne delle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento;

3. dell'attività delle Commissioni;

4. del rispetto dei diritti dei Consiglieri e della garanzia dei diritti democratici delle minoranze, specie quelli che si riferiscono alla presentazione e alla discussione delle proposte:

5. del diritto di informazione dei cittadini.

6. pari opportunità.

Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento entro mesi due dall'approvazione dello Statuto con le maggioranze richieste per l'approvazione di quest'ultimo.

Art. 15
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. La presidenza del Consiglio è affidata al Sindaco

2. Il presidente del Consiglio ha il potere di direzione, impulso e coordinamento dell'attività consigliare. Garantisce il corretto funzionamento dei lavori consiliari. Assicura il rispetto e la tutela dei diritti dei consiglieri

3. Il Presidente del Consiglio convoca la conferenza dei capi gruppo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

garantendo l'imparzialità della discussione.

4. In assenza o temporaneo impedimento del Sindaco il Consiglio Comunale è presieduto dal Vice-sindaco e in assenza di quest'ultimo da un assessore delegato.

Art.16
LINEE PROGRAMMATICHE

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.

3. Nell'ambito della propria competenza e autonomia il Consiglio Comunale partecipa all'adeguamento, definizione e conseguente verifica sull'attuazione delle linee programmatiche e di governo inerenti l'azione e i progetti che il Sindaco intende realizzare nel corso del mandato

4. Per consentire la partecipazione del Consiglio Comunale all'attività di cui al comma precedente il Sindaco dispone la convocazione dello stesso entro il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno.

5.Il Consiglio attraverso i capigruppo consiliari, presenta al Sindaco, rispettivamente entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno, proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, per adeguare, definire, o verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche e delle azioni e progetti indicati dal Sindaco.

Art. 17
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio istituisce, nel suo seno, Commissioni consiliari permanenti per settori organici di materie con funzioni referenti, di studio nelle materie di competenza consigliare.

Il Consiglio può, inoltre, istituire commissioni consiliari per fini di controllo, di indagine, di inchiesta .

La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, l è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La delibera di istituzione di commissioni ispettive e di garanzia dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La composizione ed il funzionamento di dette Commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.

3. I componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può istituire Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.6. .

5. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da **tre Consiglieri**. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza **assoluta dei Consiglieri assegnati.**

6. Il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la loro composizione, la nomina, decadenza, dimissioni dei consiglieri, in seno alle stesse, sono disciplinate nel regolamento per il funzionamento ed organizzazione del Consiglio Comunale.

Art. 17 bis

1. Al fine di consentire la partecipazione popolare all'Amministrazione locale, così come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. N. 267/2000 ed in ossequio alle previsioni di cui al precedente art. 7 della stessa norma, si possono altresì istituire apposite Commissioni Sindacali deputate a curare varie competenze d'istituto, in ausilio all'Organo esecutivo. In tal caso, ciascun consesso è composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Commissario;
2. Ai componenti le dette Commissioni che, per ragioni del loro mandato si recano, su espressa autorizzazione del Sindaco, fuori del territorio comunale, spettano rimborsi spese a piè di lista nelle stesse misura previste per gli Amministratori locali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SEZIONE II
I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 18
IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta **l'intera comunità**, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ma è responsabile dei voti espressi sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 19
CONSIGLIERE ANZIANO E CAPO GRUPPO CONSILIARE

1. E' Consigliere Anziano il Consigliere che ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di suffragi, indipendentemente dal voto di lista.

2. Il Capo Gruppo consiliare è nominato dagli appartenenti al gruppo e, in caso di mancata nomina, è designato nella persona del Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

Art. 20

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e **informazioni, nonché copia degli atti in loro possesso** utili all'espletamento del mandato, relative alla gestione amministrativa del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti e/o associati.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dalla legge e dal **regolamento per la disciplina del procedimento ed accesso agli atti amministrativi. adottato ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990 sue successive modificazioni ed integrazioni.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge **e comunque non possono far uso privato di atti, notizie, rapporti .o documenti di cui siano venuti in possesso o a conoscenza in qualità di Amministratori.**

5. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

6. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a n. 4 sedute consecutive 0 per n 6 sedute del Consiglio, nel corso dell'anno sono dichiarati decaduti. Il Regolamento stabilisce il procedimento di decadenza ed il Consigliere ha in ogni caso il diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio Comunale, previa contestazione dei fatti all'interessato. secondo le modalità di cui all'art.69 del Dlgs,n°267/2000. T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.,

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I
ELEZIONE, DURATA IN CARICA E REVOCA

Art. 21
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di **un numero massimo di sei assessori.** .

ART. 22
NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e un consigliere Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2 Il Sindaco può nominare assessori tecnici – che non facciano parte del Consiglio Comunale - anche nella totalità dei componenti la Giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, partecipano alle sedute del Consiglio, con diritto di intervento ma senza diritto di voto .

4 Nella nomina dei componenti la Giunta , il Sindaco, per quanto possibile, dovrà ispirarsi ai principi dettati dalle norme per la tutela delle pari opportunità

5. La carica di Vicesindaco non può essere attribuita ad un assessore extraconsiliare.

ART. 23
IL VICESINDACO

1. **Il Vicesindaco è un consigliere – non necessariamente assessore - designato a tale funzione dal Sindaco contestualmente alla nomina della Giunta, ovvero in altri momenti durante il suo mandato.**

2 esercita tutte le funzioni del Sindaco, nel caso di assenza, impedimento temporaneo e/o sospensione dall'esercizio della funzione di quest'ultimo .

Art. 24
INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, coniugi, parenti e affini fino al quarto grado.

ART. 25
DURATA IN CARICA

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono ordinariamente in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.

Art. 26
LA MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta **del Sindaco o** della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno sette Consiglieri.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è presentata al Segretario comunale il quale ne curerà la immediata notifica al Sindaco ed ai componenti la Giunta comunale.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvederà il Prefetto ai sensi del comma quattro dell'articolo 39 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato dal Dlgs. n°267 del 18 agosto 2000

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco o suo sostituto.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta **lo scioglimento del Consiglio comunale**.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

Art. 27
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Il Sindaco, con l'atto di nomina, assegna a ciascun assessore settori dell'amministrazione, possibilmente omogenei, al fine di agevolare il buon andamento dell'attività amministrativa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Qualsiasi modifica alla ripartizione degli incarichi di cui al comma 2, nonchè la revoca di uno o più assessori deve essere comunicata al Consiglio

4. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 28
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta attua gli indirizzi generali del Consiglio comunale, ha compiti di indirizzo, di programmazione e controllo politico-amministrativo con l'esclusione dei provvedimenti di gestione attribuiti dalla legge ai Dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Riferisce **annualmente** al Consiglio sulla propria attività, con apposita **ed esauriente** relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

4. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 29
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza **dei componenti**.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III
IL SINDACO

Art. 30
FUNZIONI

1. Il Sindaco è il Capo **e il responsabile** dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

Art. 31
COMPETENZE

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività **collegiale** degli assessori;

c) indice i referendum comunali;

d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

e) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

f) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato dal Dlgs. n°267 del 18 agosto 2000.

g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro il termine di decadenza del precedente incarico.

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e può attribuire e definire incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi..

i)**sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi,**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 32
POTERE DI ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, adotta, con atto normativo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Il Sindaco adotta anche ordinanze per l'attuazione dei regolamenti comunali, delle leggi e delle discipline a carattere generale relative alle funzioni di competenza propria del Comune.

Art. 33
GIURAMENTO E DISTINTIVO

1. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alla Costituzione **dinanzi al Consiglio Comunale**.

2. Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portare a tracolla.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 34
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di contribuire alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in Comitati di Gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. I Comitati di Gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

4. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

5. Il Comune, inoltre, ai fini della gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, promuove il Collegio delle associazioni di volontariato e autogestione dei servizi, con il compito di controllo sociale, di proposta e di espressione di pareri per le decisioni del Consiglio Comunale.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

7. Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale:

a) istituisce consulte, anche a carattere permanente, sulle principali questioni attinenti a materie di esclusiva competenza locale;

b) promuove iniziative popolari in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

8. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di tutti i gruppi ed organismi.

9. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento, in forme democratiche, delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

10. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità di uso, appositamente deliberate, devono precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

11. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

12. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per formazione di comitati e Commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, deliberazioni.

Art. 35
CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro competenza e su atti di maggiore rilevanza economico-sociale per la collettività, ai sensi dell'articolo 41, comma sette lettera b) del presente statuto.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 36
DIRITTO DI PETIZIONE

1. I cittadini, le associazioni e le organizzazioni sindacali possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco al fine di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. La Commissione consiliare o l'Assessore competente o il Sindaco, entro trenta giorni dalla ricezione, decidono sulla ricevibilità ed ammissibilità delle petizioni.
3. I regolamenti interni degli organi stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 37
DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale, tramite il Sindaco, di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
   a) revisione dello statuto;
   b) tributi e bilancio;
   1) espropriazione per pubblica utilità;
   d) designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema di deliberazione, dalla Segreteria comunale.

Art. 38
REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' ammesso referendum consultivo su programmi, piani, progetti, interventi e su ogni altra questione a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale. E' escluso nei casi previsti dall'articolo 45, comma tre del presente statuto. **Tale referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.**

2. Si fa luogo a referendum consultivo:
   a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
   b) qualora vi sia richiesta di un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

3. Sull'ammissibilità dei referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

5. Il quesito sottoposto al referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio Comunale adotta i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 39
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro, nei confronti dei quali, il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Di detti documenti e memorie dovrà essere fatta menzione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Il diritto di partecipazione può essere escluso solo nei casi in cui sussistano esigenze eccezionali ed improcrastinabili di celerità del procedimento, che comunque devono essere motivate per iscritto.

5. con apposito regolamento sono disciplinate le fasi del procedimento amministrativo e le modalità, i tempi dei procedimenti amministrativi ed individua i dipendenti e funzionari responsabili ad ogni livello funzionale, dei relativi adempimenti nonchè i termini ed i modi di partecipazione al procedimento dei cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 40
PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti gli atti del Comune e degli enti da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

4. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, dei regolamenti comunali, delle deliberazioni di Giunta e di quelle consiliari.

Art. 41
DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli enti dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma due, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 42
ISTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, è istituito l'ufficio del Difensore Civico sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei commi ed articoli seguenti.

2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni, carenze o ritardi dell'Amministrazione.

4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.

5. Il Difensore Civico ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

8. Il Difensore Civico, qualora ne rilevi la necessità, può coordinare la sua attività con quella del Difensore Civico della Regione e con quello della Provincia.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 43
NOMINA

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, sulla base di candidature proposte volontariamente da chiunque sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 44 del presente statuto.
2. A tal fine, almeno trenta giorni prima della seduta nella quale si dovrà procedere a tale nomina, il Sindaco - con apposito manifesto - invita gli interessati a proporre la propria candidatura, con domanda in carta libera, contenente le proprie generalità e tutti gli elementi utili per la valutazione della candidatura da parte del Consiglio.

Art. 44
REQUISITI

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini in possesso della laurea in materie giuridiche o economiche, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:
   a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
   b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, Provinciali e comunali;
   c) i membri del Comitato di Controllo sugli atti del Comune;
   d) gli amministratori di enti ed aziende dipendenti del Comune o ad esso associati.

Art. 45
DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'articolo 42, comma uno del presente statuto.
3. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, **con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 46
UFFICIO, PERSONALE, INDENNITÀ

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la casa comunale.

2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.

3. Al Difensore Civico compete una indennità di carica corrispondente a quella dell'Assessore.

Art. 47
RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

a) relazione dettagliata al Sindaco per le opportune determinazioni;
b) relazione dettagliata alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici o degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 48
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi , di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo programmazione e di controllo, spettanti agli organi politici, e compiti di gestione e di amministrazione tecnica e contabile, spettanti agli organi burocratici

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organigramma funzionale è articolato in aree funzionali articolate in servizi ed uffici, alla cui direzione è posto un apicale responsabile dell'ufficio e del servizio.

4.La dotazione organica del personale e l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità e nel rispetto delle disposizioni del C.C.N.L. e dei criteri degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale. Il medesimo regolamento disciplina altresì i compiti, le funzioni, le attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Ai responsabili degli uffici e servizi compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

La copertura dei posti di responsabile degli uffici e servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o diritto privato, previa .deliberazione della Giunta comunale debitamente motivata.

Art. 49
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'art.08 e segg. del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato dal
Dlgs. n°267/2000. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
2. Il Consiglio Comunale può' approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive stabilite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi dell'ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 50
VICE SEGRETARIO

1. Il Comune si può dotare di un vice segretario cui compete collaborare con il segretario nell'esercizio delle sue competenze. Sostituisce il segretario in tutte le funzioni nei casi di assenza, impedimento o vacanza.

2.L'assunzione, la nomina del vice segretario è disciplinata dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 51
ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

3. Spetta, inoltre al Segretario:

a) partecipare, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne;

b) ricevere dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale;

c) presiedere l'ufficio comunale per le elezioni in occasione di consultazioni popolari o di referendum;

4. il Sindaco può incaricare con proprio atto, il Segretario comunale delle funzioni proprie del Direttore generale.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI

Art. 52
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma e la stipulazione di convenzioni per la definizione e l'attuazione di opere, progetti, interventi, che per loro natura richiedono o si prestano ad una azione integrata di più soggetti pubblici dei differenti livelli di Governo

2. A tal fine gli Organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere, degli interventi e progetti nelle quali è prevalente o primaria la competenza del Comune

Art. 53
FORME DI GESTIONE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e **per il raggiungimento delle finalità e per l'esercizio delle funzioni proprie attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto attraverso le forme, comprese quelle associative, previste dalla legge in materia di gestione dei servizi pubblici.**

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica **ed imprenditoriale**;

d) a mezzo istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo società per azioni **o società a responsabilità limitata** a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

f**) consorzi**;

3. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri e le forme di gestione dei servizi pubblici di cui al comma precedente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 54
ISTANZE

I Soggetti privati e/o pubblici. singolarmente od in forma associata o consorziata possono presentare istanze all'Amministrazione dirette a promuovere il coinvolgimento degli stessi nella gestione dei servizi pubblici, secondo le forme e le modalità previste dalla legge

Art. 55
Organizzazione e funzionamento

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione. Azienda speciale. dei Consorzi delle società per azioni o a responsabilità limitata sono disciplinati dai rispettivi Statuti ed atti costitutivi approvati secondo le modalità previste dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal Dlgs. n°267/2000

Art. 56
VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

TITOLO VI
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I
PATRIMONIO E CONTABILITÀ'

Art. 57
DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

3. Il regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il regolamento disciplina il servizio di economato.

Art. 58
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma quattro, del presente statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere oggetto di contratti di locazione con canoni non inferiori a quelli previsti dalle norme di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 59
CONTABILITÀ' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, **consorzi, società, costituiti nel rispetto della legge e del presente Statuto**, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, possono esprimere su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il **31 dicembre**, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

CAPO II
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 60
REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a n. 2 candidati, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di rendiconto del Bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri grave irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 61
TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro i termini stabiliti dal regolamento di contabilità;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. Il rapporto del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonchè da apposita convenzione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VII
L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 62
REGOLAMENTI

1.Il Comune emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dallo statuto nonchè per l'esercizio delle funzioni di propria competenza.

2.I regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale su proposta della giunta, tranne gli atti normativi regolamentari o gli atti generali(disciplinari, criteri organizzativi ed attuativi) demandati dalla legge alla competenza della giunta.

3.I regolamenti di competenza consiliare sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio, e divengono esecutivi decorsi 15 gg. a decorrere dalla data in cui la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.126 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal Dlgs,267/2000 Gli atti regolamentari di competenza della Giunta Comunale divengono obbligatori alla scadenza del 15° giorno dalla data della loro pubblicazione ai sensi dell'art.10 del capo 2°delle disposizioni della legge in generale(preleggi cod.civ.).

Art. 63
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 6, comma quattro del Dlgs. n°267/2000, T.U. delle leggi sll'ordinamento degli EE.LL., purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione, **salvo che norme di legge ne obblighino la revisione.**

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 64
DISPOSIZIONI FINALI

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua **pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.**

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.